

TI_GERICHTE 38.2003.4 vom 16. Dezember 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-12-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2003.4

FR: TI_GERICHTE 38.2003.4 du 16 décembre 2002

IT: TI_GERICHTE 38.2003.4 del 16 dicembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

Nella fattispecie concreta, il ricorrente è stato licenziato dal suo datore di lavoro con effetto al 31 ottobre 1997, per motivi di ristrutturazione del personale. Egli ha dovuto adempiere gli obblighi militari a partire dal 1° febbraio 1998, per cui le sue possibilità di essere assunto da un potenziale datore erano ridotte, la durata della disponibilità per un eventuale impiego essendo stata di soli tre mesi. In base a tali circostanze, le precedenti istanze hanno considerato essere l'assicurato inidoneo al collocamento. a) A sostegno del suo gravame, l'insorgente fa valere che nei casi enunciati nel giudizio impugnato il periodo di tempo a disposizione del disoccupato era stato inferiore a tre mesi. A suo avviso, si dovrebbe inoltre tener conto di un coordinamento tra il diritto dell'assicurazione contro la disoccupazione ed il disciplinamento legale che contempla il contratto di lavoro. Palesemente la sua collocabilità risulterebbe pure dal fatto di aver effettivamente reperito un'attività temporanea nella professione di cuoco, per il periodo dall'8 dicembre 1997 al 31 gennaio 1998. b) Le tesi sostenute dal ricorrente non possono essere condivise e non sono pertanto suscettibili di sovvertire l'esito della vertenza. A prescindere dal fatto che la durata di controllo della disoccupazione di I.C. non diverge sostanzialmente da quelle riscontrate nella menzionata prassi, a giusta ragione i giudici cantonali hanno sottolineato che nel campo alberghiero le possibilità di un impiego di brevissima durata sono estremamente ridotte in periodo di bassa stagione (cfr. DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a e b). Pure in modo pertinente essi hanno rilevato come l'effettivo reperimento da parte dell'assicurato di un'attività temporanea nella professione di cuoco sia stata una coincidenza fortunata, irrilevante ai fini decisionali (cfr. DLA 1996/1997 no. 35 pag. 198 consid. 2d). Infine, nella misura in cui il ricorrente si avvale di un coordinamento tra il diritto dell'assicurazione contro la disoccupazione e la normativa legale in materia di contratto di lavoro, in particolare per quanto concerne l'art. 336c cpv. 1 lett. a CO, gli accennati intendimenti prospettati a suo tempo dal legislatore non possono essere considerati vincolanti per l'amministrazione o il giudice che statuisce in merito all'idoneità al collocamento fondandosi sul mercato del lavoro secondo le condizioni vigenti al giorno d'oggi. Deriva da quanto precede che l'adempimento del requisito della collocabilità del ricorrente dev'essere negato. Si giustifica pertanto di confermare le precedenti pronunzie." Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza del 30 settembre 2002 nella causa N. (C 43/00) nella quale l'Alta Corte si è così espressa: "(...) Giova tuttavia senz'altro ribadire che, secondo la giurisprudenza, una persona assicurata che a causa di impegni prestabiliti risulta disponibile sul mercato del lavoro solo per un periodo limitato, non può di regola essere considerata

idonea al collocamento (DTF 123 V 217 consid. 5a e riferimento). In una simile evenienza, infatti, le prospettive di venire, per il periodo di tempo rimanente, assunto da un altro datore di lavoro sono relativamente esigue. Decisivo, per la valutazione nel singolo caso, diventa pertanto l'esame prospettivo in base al quale si possa o meno ritenere, con una certa verosimiglianza, che un datore di lavoro assumerà la persona assicurata per il tempo effettivamente a disposizione (DTF 126 V 522 consid. 3a e riferimenti; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], pag. 86, no. 216).

2. 2.1 Emerge dagli atti ed è pacifico che l'interessato opponente si è annunciato il 10 maggio 1999 al collocamento chiedendo, da tale data, l'erogazione di indennità di disoccupazione. Incontestata è inoltre la circostanza per cui gli è stato notificato l'ordine di marcia per prendere parte, dal 21 giugno 1999, alla scuola sottufficiali.

2.2 A determinare, nel caso di specie, l'idoneità al collocamento non sono in primo luogo la volontà e gli sforzi messi in atto dall'assicurato bensì le prospettive di reperire un posto di lavoro per le sei settimane che separavano il giorno d'iscrizione alla disoccupazione e l'entrata in servizio. Questa Corte, dovendo di principio esaminare la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa venne emanata (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a), deve valutare se, al più tardi all'11 giugno 1999 (data della decisione querelata), l'interessato potesse nutrire reali prospettive di trovare un'occupazione adeguata prima di dovere entrare in servizio e fare fronte ai propri obblighi militari. In considerazione della giurisprudenza suesposta, la domanda deve essere chiaramente negata, l'assicurato essendo allora stato disponibile sul mercato del lavoro di riferimento solo per un breve periodo e non avendo di conseguenza egli potuto risultare collocabile (cfr. sentenza del 15 maggio 2002 in re K., C 210/01, consid. 3b, nel cui ambito si è pure trattato di esaminare - e negare - la collocabilità di un assicurato annunciatosi al collocamento sei settimane prima di cominciare la scuola sottufficiali). Nulla modifica in tale contesto il fatto che all'interessato sia stato concesso di interrompere il servizio militare dopo tre settimane dal suo inizio e di intraprendere la nuova attività lavorativa. Tale circostanza non è suscettibile di stravolgere l'esame prospettivo suesposto e di modificare l'apprezzamento al momento in cui è stata presa la decisione (cfr. DLA 1978 no. 31 pag. 118 seg.). Come questo Tribunale ha già avuto modo di statuire in altra sede (cfr. DLA 1996/1997 no. 35 pag. 198 consid. 2d), l'effettivo reperimento dell'occupazione, possibile solo grazie alla flessibilità dimostrata dal responsabile del corso, configura, per il resto, una coincidenza fortunata, irrilevante ai fini decisionali.

2.3 In tali condizioni si deve concludere che l'idoneità al collocamento di N. doveva essere negata per il periodo litigioso. Il ricorso di diritto amministrativo si appalesa pertanto fondato, mentre la pronuncia cantonale deve essere annullata. Questa Corte non ignora il fatto che la negazione della collocabilità - in considerazione dell'obbligo di prestare servizio militare - possa creare, per il disoccupato in questione, una situazione insoddisfacente. Tuttavia, come essa ha già avuto modo di rilevare a più riprese, eventuali rimedi devono essere messi in atto dal legislatore (DLA 1998 no. 29 pag. 160 consid. 2b; cfr. anche DTF 118 V 173 consid. 2b e riferimenti). A tal proposito si osserva, per completezza, che progetti in questo senso si trovano al momento in fase di preparazione." A proposito dell'idoneità al collocamento degli assicurati che hanno già preso delle disposizioni per il futuro, Stauffer, commentando una sentenza del TFA del 7 dicembre 2000 nella causa L., si è così espresso: " Zusammenfassung des Sachverhalts: Der 1975 geborene L. kündigte am 23.5.1998 sein Arbeitsverhältnis und trat am 30.6.1998 aus der Firma aus. Bereits am 23.6.1998 meldet er sich zur Arbeitsvermittlung und beantragt ab

1.7.1998 die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung. Die Arbeitslosenkasse ersucht am 11.8.1998 das KIGA um Überprüfung der Vermittlungsfähigkeit des Versicherten. Dieser absolviert vom 30.8. bis 12.12.1998 eine Sprachschule. Auf den 1.1.1999 meldet er sich in Arbeit ab. Das KIGA lehnt den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung mit Verfügung vom 4.2.1999 wegen fehlender Vermittlungsfähigkeit ab. Die Arbeitslosenkasse stellt den Versicherten am 23.3.1999 infolge selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit ab 1.7.1998 für die Dauer von 8 Tagen in der Anspruchsberechtigung ein. Gegen beide Verfügungen führt L. Beschwerde vor Versicherungsgericht des Kantons Aargau, welches die Beschwerden mit Entscheid vom 10.8.1999 abweist. Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt L. die Anerkennung seiner Vermittlungsfähigkeit und somit die Bejahung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung. Aus den Erwägungen des EVG : Streitig und zu prüfen ist der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung für die Zeit ab 1.7. bis 29.8.1998. Hat eine Person auf einen bestimmten Termin anderweitig disponiert und steht sie deshalb für eine neue Beschäftigung nur noch während kurzer Zeit zur Verfügung, gilt eine solche Person in der Regel nicht als vermittlungsfähig. In einem solchen Fall sind nämlich die Aussichten, zwischen dem Verlust einer alten und dem Antritt einer neuen Stelle von einem andern Arbeitgeber angestellt zu werden, verhältnismässig gering. Entscheidend für die Beurteilung des Einzelfalles ist dabei, ob mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, dass ein Arbeitgeber die versicherte Person für die konkret zur Verfügung stehende Zeit noch einstellen würde (vgl. dazu BGE 110 V 208 E. 1; SVR 2000 ALV Nr. 1, S. 1 E. 2b, ARV 1991 Nr. 3, S. 24 E. 2d, ARV 1990 Nr. 13, S. 84 E. 2a). Im konkreten Fall betrug die Zeit für eine allfällige Vermittlung acht Kalenderwochen und drei Arbeitstage. Diese Periode fällt zudem in die Sommermonate Juli und August, die für Tätigkeiten im Bürobereich typische Ferienmonate sind, anders als beispielsweise für eine Tätigkeit im Gastgewerbe. Das EVG kommt deshalb zum Schluss, dass für eine Tätigkeit im Bürobereich während einer achtwöchigen Zeitspanne kaum Aussicht auf eine Beschäftigung besteht und lehnt deshalb die Vermittlungsfähigkeit ab. Bezüglich der zweiten Verfügung, die von der Arbeitslosenkasse nach der Verfügung des KIGA erlassen wurde, und in der der Versicherte infolge selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit eingestellt wird, sieht das Eidgenössische Versicherungsgericht jedoch keine Rechtsgrundlage. Eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist nur möglich, wenn sämtliche gesetzliche Anspruchsvoraussetzungen gegeben sind, was bei einer Verneinung der Vermittlungsfähigkeit nicht der Fall ist. Damit besteht für eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung ab 1.7.1998 keine Grundlage und auch ein Vollzug einer solchen Einstellung innert 6 Monaten gemäss Art. 30 Abs. 3 AVIG ist nicht möglich. In der Folge heisst das EVG die vom Versicherten erhobene Beschwerde teilweise gut, indem die Beschwerde betreffend Vermittlungsfähigkeit abgewiesen, diejenige betreffend Einstellung in der Anspruchsberechtigung infolge selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit hingegen gutgeheissen wird. Bemerkungen: Das EVG hat in konstanter Rechtsprechung und bereits unter dem alten Recht festgehalten, dass aus einer beschränkten Dauer der Vermittlungsfähigkeit unter Umständen eine Vermittlungsunfähigkeit resultiert. Eine einzige Ausnahme wird dort gemacht, wo die beschränkte Dauer der Vermittlungsfähigkeit darauf zurückzuführen ist, dass auf einen späteren Zeitpunkt bereits eine die Arbeitslosigkeit beendende neue Stelle gefunden wurde, da der Antritt der neuen Stelle in Erfüllung der allen versicherten Personen obliegenden Schadenminderungspflicht erfolgt. Liegt das die Arbeitslosigkeit beendende Ereignis jedoch im freien Ermessen des Versicherten,

beispielsweise weil jemand einen Auslandsaufenthalt antritt (ARV 1988 Nr. 2 S. 24 E. 3a, 1991 Nr. 3 S. 24 E. 2b), ins Ausland verreist (ALV Praxis 1996/3 S. 5/3), fest Ferien geplant sind (ARV 1992 Nr. 10 S. 124 E. 2a) oder Jemand die Unteroffiziersschule absolviert (ALV 1996/3 S. 5/2, Bestätigt in BGE 123 V 218 E. 5a), ist von einer fehlenden Vermittlungsfähigkeit auszugehen. Richtigerweise wird dabei einzelfallweise geprüft, wie im konkreten Beschäftigungszweig die Arbeitschancen sind. So wird im Gastgewerbe in Zeiten der Hochsaison eher eine vorübergehende Beschäftigung zu finden sein, als dies in anderen Berufen möglich ist. Insofern ist der Rechtsprechung des EVG zuzustimmen. (...)"

2.7. Nella presente fattispecie l'assicurato si è iscritto per il collocamento il 4 novembre 2002 ed ha iniziato la scuola reclute il 10 febbraio 2003. Egli era disponibile per il mercato del lavoro soltanto per poco più di tre mesi. _____, di professione impiegato di commercio, è attivo in un settore professionale che offre piuttosto impieghi duraturi. In simili condizioni, questo Tribunale deve concludere, alla luce della giurisprudenza riprodotta (cfr. consid. 2.5) che il tempo messo a disposizione da _____ era troppo limitato per avere un sufficiente numero di potenziali datori di lavoro disposti ad assumerlo. A ragione dunque la Sezione del lavoro ha considerato l'assicurato inidoneo al collocamento.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.